

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
000077 del 03/03/2021



Al Ministro della Transizione Ecologica

Riesame del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 maggio 2018, n. 171, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della raffineria della Società Api Raffineria di Ancona S.p.A., ubicata nel Comune di Falconara Marittima (AN) (ID 16/9832).

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 concernente le emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e relativa attuazione con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 febbraio 2012, n. 33 con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA - IPPC;

VISTO il decreto 11 maggio 2018, n. 171 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rettificato con decreto 15 ottobre 2018, n. 282, con cui è stata rilasciata all'Api Raffineria di Ancona S.p.A. (nel seguito, il Gestore) l'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito, AIA) per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Falconara Marittima (AN);

VISTA la nota del 27 novembre 2018, prot. n. 1387/2018, acquisita il 29 novembre 2018 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/27011, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica dell'AIA relativamente alle prescrizioni n. 19 (concernente le modalità di gestione della caldaia ausiliaria) n. 28 (concernente i valori limite di emissione al camino E17) n. 48 (concernente il sistema di monitoraggio in continuo per il camino E1) n. 55 (concernente il tenore di zolfo nel combustibile *Fuel Oil*) n. 79 (concernente il valore limite del parametro BTEX allo scarico idrico SF1) e n. 143 (concernente la frequenza delle ispezioni interne sui serbatoi);

VISTA la nota del 14 dicembre 2018, protocollo n. DVA/28369, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (in sigla DVA), ora Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (in sigla CreSS) e di seguito denominata Direzione generale, ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA, identificandolo con il codice ID 16/9832;

VISTA la documentazione integrativa all'istanza trasmessa dal Gestore con nota del 4 ottobre 2020 prot. n. 1177/2019, acquisita il 7 ottobre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/25380, e con nota del 10 ottobre 2020, acquisita il 15 ottobre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/26524;

VISTA la nota del 4 febbraio 2020, protocollo n. CIPPC/139, acquisita il 12 febbraio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/9564, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo al riesame dell'AIA per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Falconara Marittima (AN);

VISTA la nota del 13 febbraio 2020, protocollo n. ISPRA/6912, acquisita il 17 febbraio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/10937, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo, nel seguito PMC, relativa al riesame dell'AIA per l'esercizio della raffineria ubicata nel Falconara Marittima (AN);

VISTA la nota del 12 marzo 2020, protocollo n. 529/2020, acquisita l'1 aprile 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/22935, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni sul parere istruttorio conclusivo e sul PMC;

VISTA la nota del 17 luglio 2020, protocollo n. CIPPC/671, acquisita il 27 luglio 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.

MATTM/58284, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo, aggiornato alla luce delle osservazioni del Gestore;

VISTA la nota del 30 settembre 2020, protocollo n. ISPRA/44239, acquisita l'1 ottobre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/76645, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di PMC, aggiornata alla luce delle osservazioni del Gestore;

VISTO il parere reso dal Rappresentante unico delle amministrazioni statali con nota del 5 ottobre 2020, protocollo n. DICA/21697, acquisito il 13 ottobre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/81312, e illustrato nella seduta della Conferenza di servizi del 26 ottobre 2020;

VISTO il verbale trasmesso con nota del 2 novembre 2020, protocollo n. MATTM/88498, della seduta del 26 ottobre 2020, durante la quale la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente in merito al riesame dell'AIA per l'esercizio della raffineria della Società Api Raffineria di Ancona S.p.A. ubicata nel Comune di Falconara Marittima (AN), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo protocollo n. CIPPC/671 del 17 luglio 2020 reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC e alla proposta di PMC, protocollo n. Ispra/44239 del 30 settembre 2020, resa da ISPRA, nonché alle condizioni riportate nel parere del Rappresentante unico delle amministrazioni statali e tenendo conto degli impegni assunti in seduta dal Gestore;

CONSIDERATO che nella seduta della Conferenza di servizi del 26 ottobre 2020 il Gestore si è impegnato a verificare la possibilità di anticipare la conclusione del "piano di rientro" di cui alla lettera g) della prescrizione n. 143, di cui al parere istruttorio conclusivo n. CIPPC/671 del 17 luglio 2020, e a ridurre la periodicità delle ispezioni sui serbatoi con emissioni acustiche da 3 anni a 2 anni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà dopo il rilascio dell'AIA di comunicare al Ministero della transizione ecologica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su sul sito ufficiale internet del Ministero della transizione ecologica;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pervenute le osservazioni dell'associazione L'Ondaverde ONLUS e del Comitato cittadino Mal'Aria,

trasmesse con nota congiunta del 25 ottobre 2019, acquisita il 28 ottobre 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/28331;

VISTA la nota della Divisione IV – Qualità dello sviluppo della Direzione generale dell'11 novembre 2020, protocollo n. MATTM/92193, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 maggio 2018, n. 171, per l'esercizio della raffineria della Società Api Raffineria di Ancona S.p.A. sita nel Comune di Falconara Marittima (AN), identificata dal codice fiscale 01837990587, con sede legale in via Flaminia 685 - 60015 Ancona, è aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui al parere istruttorio del 17 luglio 2020, protocollo n. CIPPC/671, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC e al relativo piano di monitoraggio e controllo del 30 settembre 2020, protocollo n. ISPRA/44239, reso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. La prescrizione di cui alla lettera g) della prescrizione n. 143, di cui al parere istruttorio conclusivo n. CIPPC/671 del 17 luglio 2020, è sostituita dalla seguente:
“g) nel periodo di attuazione del piano di rientro di cui alla precedente lettera i serbatoi a fondo singolo che abbiano superato i 10 anni dall'ultima ispezione interna, ed i serbatoi a fondo doppio che abbiano superato i 20 anni dall'ultima ispezione interna, dovranno essere assoggettati a verifiche di controllo con emissione acustica almeno ogni 2 anni.”
3. Restano valide tutte le altre prescrizioni del decreto di autorizzazione integrata ambientale 11 maggio 2018, n. 171, rettificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 ottobre 2018, n. 282.
4. Resta ferma l'applicabilità dal decreto legislativo n. 152 del 2006, Parti Terza e Quinta, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al medesimo decreto legislativo, ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze e/o per taluni punti di emissione;

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla Api Raffineria di Ancona S.p.A. sita nel comune di Falconara Marittima (AN) nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Marche, al Comune di Falconara Marittima e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
2. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
3. Ai sensi degli articoli 29-quater, comma 13, e 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del

controllo delle emissioni, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito ufficiale internet del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

4. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 3.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale di cui all'art. 2, comma 3.

Roberto Cingolani

